

**Ente d'Ambito** per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

*AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"*

*Legge Regionale n.14 del 2016*

*C. F. 92104680647*

**RELAZIONE ETC  
PER IL COMUNE DI  
"Torre Le Nocelle"**

*delibera ARERA n.363/2021*

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

### Sommario

- 1 Premessa
- 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario
- 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario
- 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato
- 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario
- 1.5 Altri elementi da segnalare
- 4 Attività di validazione
- 5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente
- 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività
- 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)
- 5.1.3 Coefficiente C116
- 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità
- 5.2.1 Componente previsionale CO116
- 5.2.2 Componente previsionale CQ
- 5.2.3 Componente previsionale COI
- 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni
- 5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing
- 5.4.1 Determinazione del fattore b
- 5.4.2 Determinazione del fattore  $\omega$
- 5.5 Conguagli
- 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario
- 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo
- 5.8 Rimodulazione dei conguagli
- 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale
- 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 5.11 Ulteriori detrazioni

## 1 Premessa

Con la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF, trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, è svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (per il periodo 2018 -2021) in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (MTN) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con il nuovo Metodo Tariffario (MTR-2) l'Autorità ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
  - a. coefficiente di recupero di produttività (**Xa**);

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

- b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (**QLa**);
  - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (**PGa**);
2. determinare il fattore di sharing (**b**) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
  3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (**wa**);
  4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei congruaggi sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (**γ1**), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (**γ2**), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
  5. valorizzare, se possibile, il coefficiente *C116a* che tiene conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
  6. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da *art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif"*, approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 9 del 12.02.2022, cui si rimanda.

### 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Torre Le Nocelle (AV)**, codice ISTAT: 64110, che per quanto si evince dal Decreto Dirigenziale n. 131 del 28.10.2021 della Regione Campania ad oggetto: *"Dati della produzione dei rifiuti urbani, della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio raggiunti dai comuni nell'ATO di appartenenza - anno 2020"* ha un n. di abitanti pari a 1.224 con una produzione totale di rifiuti prodotti pari a 347.493 kg di cui differenziati kg 155.393, non differenziati kg 192.100 e compostaggio domestico zero kg.

### 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Torre Le Nocelle

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

*Legge Regionale n.14 del 2016*

*C. F. 92104680647*

(AV) è affidato per il solo servizio di conferimento/smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati alla società **Irpiniambiente spa**.

Restano in capo all'Ente le rimanenti attività e quelle inerenti la gestione delle tariffe e i rapporti con gli utenti (tipicamente riguardanti l'Ufficio Tributi) e le attività di spazzamento sono gestite in autonomia.

l'ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali previsti nel secondo periodo regolatorio: si rileva che nessun avvicendamento gestionale è previsto nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

### **1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

Al momento l'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti) in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da *art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021*.

### **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente ha acquisito agli atti anche la seguente documentazione:

#### **1. dal Comune:**

- a) Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo la schema tipo dell'Allegato 2 della determina 2/DRIF/202;
- b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021;
- c) PEF Grezzo, Tool di calcolo MTR2 redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza;
- d) Delibere di approvazione e PEF anni 2019, 2020 e 2021
- e) Fabbisogni standard (c.653 L. 147/2013)

#### **2. dal soggetto gestore:**

- a) Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo la schema tipo dell'Allegato 2 della determina 2/DRIF/202;
- b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021;
- c) PEF Grezzo, Tool di calcolo MTR2 redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza;
- d) documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

### **1.5 Altri elementi da segnalare**

L'Ente territorialmente competente non evidenzia ulteriori elementi.

#### 4 Attività di validazione

L'Ente territorialmente competente preposto all'attività di validazione, ha svolto l'attività di validazione annuale sulla scorta dei dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

#### 5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

##### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025), della coerenza degli elementi di costo e del valore del totale delle entrate tariffarie massime che nell'Allegato Tool di calcolo vengono indicate con  $\Sigma T_{max a}$  applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L'Ente territorialmente competente, quindi, verificato il rispetto della metodologia prevista dall'MTR-2 ed, in particolare, per la determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ha assunto i criteri determinati nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif", approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 9 del 12.02.2022, cui si rimanda.

Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti utilizzati per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il quadriennio 2022-2025.

##### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno  $a-2$  (2020, 2021), individua i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (**MTR-2**).

##### ✓ coefficiente di recupero di produttività ( $X_a$ )

$X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2020}$ ) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

con  $q_{2020}$  che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;

- il Benchmark di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo Comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:  $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$ ;

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$(1 + \gamma_a) > 0.5$ ; dove:  $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$ .

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento.

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

### 5.1.2 Coefficienti $QL_a$ (variazioni delle caratteristiche del servizio) e $PG_a$ (variazioni di perimetro gestionale)

$QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

$PG_a$  è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

In ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$  sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_a$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QL_a$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti ( $QL_a$ ,  $PG_a$ ):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale.

$$PG_a = 0\%$$

$$QL_a = 0\%$$

### 5.1.3 Coefficiente $C116$



# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

Il  $CO_{116,TF,aexp}$ , è di natura previsionale e connesso agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà illustrata al comma 4.6 dell'MTR 2.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente  $C_{116a}$  entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuisce, allo stesso, un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Nel caso in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il 3%.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente  $C_{116a}$  tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente  $C_{116a}$  sarà attribuito il valore pari allo 0%.

## **5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità**

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità:

- $CO_{116,TV,aexp}$  e  $CO_{116,TF,a}$  hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.
- $CQTV,aexp$  e  $CQTF,aexp$  sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.
- $CO_{ITV,aexp}$  e  $CO_{ITF,aexp}$ , determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 10, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di specifici *target*.

### **5.2.1 Componente previsionale $CO_{116}$**

Per ciascun anno di valorizzazione della componente  $CO_{116}$ , l'Ente territorialmente competente indica:

- che la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme analogo a quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

- la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$$C116a = 0$$

### 5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

CQ: 0

### 5.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2, per:

- a) le modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) l'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato i seguenti costi:

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento al:

- a) rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse

- direttamente riconducibili;
- b) rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

#### 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC, sulla scorta delle valutazioni in merito ai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

I predetti fattori rientrano all'interno di range prestabiliti dall'Autorità.

##### 5.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., non avendo affidato ancora nessun servizio, il fattore di *sharing b* viene determinato secondo il paragrafo 4, della "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif", approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'EdA Avellino n. 9 del 12.02.2022, cui si rimanda.

- ✓ **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( $\omega$ ) per la determinazione delle tariffe 2022-2025**

##### 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

**Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( $\omega_a$ )** è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_{1,a}$ ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente  $\gamma_{1,a}$  può essere valorizzato:
  - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.2,0]$ , in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.4,-0.2]$ , in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  può essere valorizzato:
  - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.15,0]$ , in caso di valutazione

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

soddisfacente;

- nell'ambito dell'intervallo  $[-0.3, -0.15]$ , in caso di valutazione non soddisfacente.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro  $\omega_a$  può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

$\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1,0,4]$ : il valore di  $\omega_a$  pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre il valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Il valore è attribuito (paragrafo 3 predetta Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito n. 9 del 12.02.2022) in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo.

A titolo esemplificativo: verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.); per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

- ✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ATERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma_2$ ):**

$\gamma_{1,a}$  è valorizzato, nell'intervallo  $[0, -0,4]$  tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo assoluto per i Comuni nei quali si è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori, in termini percentuale, di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale.

A titolo esemplificativo per  $\gamma_{1,a}$  definito nell'intervallo  $[-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$  in caso di valutazione soddisfacente e nell'intervallo  $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$  in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,40$$

$$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$$

$$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = 0.$$

$\gamma_{2,a}$  è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si è stabilito di assegnare il valore massimo assoluto ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra  $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$ . Sarà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per  $\gamma_{1,a}$  definito negli intervalli  $[-0,15 < \gamma_{1,a} \leq 0]$  in caso di valutazione soddisfacente e  $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$  in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\text{Percentuale di riciclo} \geq 70\%: \gamma_{2,a} = 0$$

$$\text{Percentuale riciclo } 50\% \leq X < 70\%: \gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$$

$$\text{Percentuale di riciclo} < 50\%: \gamma_{2,a} = -0,3.$$

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

Nel caso del Comune di Torre Le Nocelle la percentuale di raccolta differenziata è pari al 44,72% mentre la percentuale di riciclaggio è pari a 30,64%

### **5.5 Conguagli**

Con riferimento a ciascun anno  $a$  del secondo periodo regolatorio 2022-2025 nell'allegato 1 - foglio relativo ai costi previsionali di gestione, detrazioni e conguagli (in\_COexp-RC-T) cui si rimanda, l'Ente territorialmente competente ha indicato il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$  riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

### **5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario**

L'Ente territorialmente competente, preso atto della richiesta della società Irpiniambiente spa nella relazione di propria competenza di adeguamento dei costi previsionali al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, ha provveduto a richiedere ulteriori elementi con PEC prot. 321 del 14.03.2022.

Tanto al fine di effettuare un'analisi delle cause di scostamento riscontrabili con i dati di bilancio e per elaborare, successivamente, un piano di rientro finalizzato a recuperare la sostenibilità economica della gestione in tempi certi.

La mancata risposta di Irpiniambiente non ha permesso la verifica della sussistenza o meno dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Alla luce di quanto innanzi non si è provveduto ad effettuare Istanza per il superamento del limite di crescita.

### **5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Nel caso in esame non si riviene la predetta richiesta.

### **5.8 Rimodulazione dei conguagli**

L'Ente Territorialmente Competente ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025.

### **5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati. Nel caso in esame non si riviene la predetta richiesta.

L'Ente Territorialmente Competente, verificando il superamento del limite dei costi massimi ammissibili nella necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, ha optato per la redistribuzione di detta eccedenza sulle diverse annualità del PEF pluriennale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4.5 del MTR-2.

### **5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

L'Ente territorialmente competente non evidenziando la sussistenza di situazioni di squilibrio economico e finanziario, come specificato nel punto 5.6 non ritiene necessario (per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti) il superamento del limite annuale di crescita.

### **5.11 Ulteriori detrazioni**

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- il contributo del MIUR assegnato per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 anno 2020 € 311 ;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie e le eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente sono indicate nell'allegato 1 - foglio relativo ai costi previsionali di gestione, detrazioni e conguagli (in\_COexp-RC-T) cui si rimanda.

### **TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA**

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta per il biennio 2022/2023 quanto di seguito descritto:

Composizione tariffaria dopo riclassificazione

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Tariffa variabile	96.950	96.704
Tariffa fissa	27.605	29.831


	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Tariffa complessiva	124.554	126.535

Per il biennio successivo (2024/2025) si rimanda al PEF allegato

Il Direttore Generale  
f.to Ing. Annarosa Barbati

# *Comune di Torre le Nocelle*

*(Provincia di Avellino)*



**Relazione di accompagnamento  
Piano Economico Finanziario  
Gestione rifiuti**

**(Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021)**

# Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>
<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....
2.2	Altre informazioni rilevanti .....
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario .....</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali .....
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....
3.1.3	Fonti di finanziamento .....
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....
3.2.1	Dati di conto economico .....
3.2.2	Focus sugli altri ricavi .....
3.2.3	Componenti di costo previsionali .....
3.2.4	Investimenti .....
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale .....
<b>4</b>	<b>Conguagli e detrazioni .....</b>
4.1	Conguagli .....
4.2	Detrazioni .....



## 1 Premessa

In accordo con quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 di cui alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, il Servizio Ambiente del Comune di **Torre Le Nocelle (AV)** in quanto Gestore, ha provveduto alla definizione, per quanto di propria competenza, dei prospetti di Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF 2022/2025) tenendo conto dei dati rilevati **dal consuntivo 2020**.

Si è quindi provveduto alla predisposizione della presente relazione, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel PEF e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, rispettando lo schema di relazione tipo di cui alla Deliberazione Arera 363/2021.

La presente relazione è quindi predisposta e firmata con la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile.

Quest'ultima dichiarazione è anch'essa redatta secondo lo schema tipo di cui alla citata Deliberazione Arera.

## 2 Descrizione dei servizi forniti

### 21 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Con riferimento al perimetro della gestione e ai servizi forniti, il Comune di **Torre Le Nocelle**, fa presente che provvede ad effettuare i seguenti servizi che rientrano nel perimetro gestionale:

- raccolta e trasporto,
  - Si tratta di un modello di raccolta di tipo domiciliare.
  - Il servizio di raccolta è articolato in 5 giorni secondo il calendario seguente:
    - Umido e indifferenziato : lunedì e venerdì;
    - Plastica e lattine : martedì;
    - Vetro e cartone: mercoledì;
    - Ingombranti ed area a richiesta: giovedì.
  - Il servizio non comprende la gestione di isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer; neanche il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate;
  - E' compresa l'attività di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indifferenziati solo per l'umido
  - E' infine compresa l'attività di raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento
- Spazzamento e lavaggio strade, viene effettuato secondo le seguenti modalità:
  - Si tratta di un servizio non previsto;
- Gestione tariffe e rapporto con gli utenti, si precisa che è compresa:
  - l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);

- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
  - la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso.
- Il servizio non comprende:
- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
  - l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

➤ Trattamento e recupero

Si tratta di un'attività svolta con l'ausilio di un prestatore d'opera, che provvede a conferire i rifiuti in impianti di proprietà di terzi.

➤ Trattamento e smaltimento

Anche tale servizio è svolto con l'ausilio di un prestatore d'opera che conferisce i rifiuti presso un impianto di discarica.

Infine, si precisa che il Comune non svolge attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con riferimento all'erogazione del servizio di micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche, si precisa quanto segue: il Comune non svolge tale servizio.

Inoltre, si precisa che a partire dal 2020 non si sono verificate cessazioni e/o acquisizioni di comuni servizi

## 22 Altre informazioni rilevanti

Non esistono al momento procedure in corso né ricorsi pendenti da segnalare. Non risultano, inoltre, sentenze passate in giudicato che possano, a vario titolo, incidere sugli argomenti di che trattasi.

## 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

Con riferimento ai servizi forniti e ai dati inseriti nell'Allegato 1, si provvede a illustrare tutti gli aspetti nei paragrafi seguenti.

### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

#### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, **non** si prevedono variazioni del perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti, pertanto **non sorge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente *PG* da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (*COI*).**

#### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, **non** si prevedono variazioni delle caratteristiche del servizio che interessano una o più delle attività erogate. Al momento, non sono previste misure di adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità rispetto a quelle approvate dall'Ente territorialmente competente (quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi in corso di definizione dall'Autorità).

Di conseguenza, **non sorge** l'esigenza di valorizzazione del coefficiente *QL* da parte dell'Ente

territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale ( $CQ$  e/o  $COI$ ), nonché dell'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente  $C116$  per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale ( $CO^{exp}_{116,TV,a}$  e  $CO^{exp}_{116,TF,a}$ )

Rispetto alle annualità precedenti, non sono previste variazioni nelle scelte adottate e/o previste in relazione alle caratteristiche del servizio.

Con riferimento all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, in relazione al territorio oggetto della predisposizione tariffaria, non vi sono informazioni disponibili da fornire.

### 3.1.3 Fonti di finanziamento

In merito alle fonti di finanziamento si precisa che non vi sono fonti derivanti da mezzi di terzi ne tantomeno, sono intervenute modifiche significative rispetto agli anni precedenti. In ottemperanza alle previsioni di cui al comma 654 dell'art. 1 della Legge nr. 147 del 27/12/2013, il Comune provvede alla copertura integrale dei costi tramite la tassa rifiuti.

## 32 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

### 3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno  $a$ , le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore o dai gestori nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2.

Si premette di non usufruire della deroga di cui al comma 1.11 det. 2/DRIF/2021.

In primo luogo, con riferimento alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti afferenti ad attività (*business*) diverse dalla gestione del ciclo dei rifiuti e/o ad attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR-2, non vi sono informazioni rilevanti da dover fornire in merito ai criteri per la disaggregazione dei costi afferenti.

In secondo luogo, si evidenzia che non ci sono elementi che fanno sorgere l'esigenza di effettuare rettifiche previste dall'articolo 7.3 del MTR-2 dei dati di conto economico. Di conseguenza, non vi sono informazioni da fornire in merito ai criteri e/o driver utilizzati per l'allocazione dei dati rettificati alle pertinenti componenti di costo (effettivo) variabile e fisso di cui al MTR-2.

Con riferimento all'allocazione dei costi comuni:

a. Si fornisce il dettaglio delle singole componenti di costo valorizzate:

- $CARC_a$  (accertamento e riscossione e/o gestione rapporti con gli utenti e/o gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso e/o promozione di campagne informative e di educazione ambientale e/o misure di prevenzione della produzione di rifiuti);
- $CGG_a$  (costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura);
- $CCD_a$  (crediti inesigibili);
- $CO_{AL,a}$  (oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARERA<sup>3</sup> e/o eventuali oneri locali quali, oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, oneri per tributari locali, oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente<sup>4</sup>,

eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche e/o dei costi di chiusura determinati dall'Ente territorialmente competente).

- b. per l'imputazione dei costi al servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato utilizzato il criterio della tipologia di spesa e alla sua inerenza al servizio prestato. Gli importi sono frutto dell'analisi puntuale dei dati a consuntivo.

In coerenza con quanto riportato nell'Allegato 1, è stata data separata evidenza delle quote di costo relative all'IVA indetraibile.

Di seguito si riportano i dati relativi ai costi operativi di gestione (CG), definiti e rappresentati come previsto nello schema definito dal MTR, con la seguente disaggregazione:

- costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
- costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
- costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
- costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
- costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
- costi operativi incentivanti variabili di cui all'art. 8 del MTR –COI<sup>exp</sup>TV
- costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR –COI<sup>exp</sup>TF

Nel dettaglio i costi relativi al servizio gestito direttamente dal Comune in forma di economia diretta sono evidenziati nella tabella sottostante, nella quale si riporta separatamente l'importo dell'iva indetraibile.

*Tabella 1 – Composizione Costi Operativi di Gestione (CG)*

TIPOLOGIA	SIGLA	DESCRIZIONE	CONTENUTO	COSTO	IVA INDETR
<b>CGIND</b> = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	<b>CSL</b>	Costi Spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche	Pulizia strade e mercati, raccolta dei rifiuti esterni –	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CRT</b>	Costi di Raccolta e Trasporto RSU		<b>42.351,00</b>	<b>2.868,00</b>
	<b>CTS</b>	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		<b>32.822,00</b>	<b>3.282,00</b>
	<b>AC</b>	Altri Costi	Campane informative, costi di consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CGD</b> = Gestione del ciclo della raccolta differenziata*	<b>CRD</b>	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	Componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CTR</b>	Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)	Componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	<b>15.862,00</b>	<b>1.586,00</b>
<b>T O T A L E</b>				<b>91.035,00</b>	<b>7.736,00</b>

**Tabella 2 – Composizione Costi Comuni (CC)**

TIPOLOGIA	SIGLA		CONTENUTO	COSTO	IVA INDETR
CC = Costi Comuni	CARC	Costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	Accertamento riscossione, gestione rapporti con gli utenti, gestione banca dati degli utenti e delle utenze.	4.410,00	143,00
	COAL	Costi ENTE D'AMBITO		1.032,00	0.00
	CGG	Costi Generali di Gestione		14.254,00	0.00
T O T A L E				5.442,00	143,00

Infine, si evidenzia che per non vi sono servizi affidati a gestori esterni e, in ogni caso il costo per IVA indetraibile sostenuto da questo Ente è stato correttamente riportato nell'Allegato 1, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2.

### 3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Il Comune non svolge alcuna attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di *compliance*, quindi, non realizza alcun tipo di ricavo derivante dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* (Consorti del sistema CONAI o Consorzi autonomi) e/o ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori di tali sistemi collettivi ( $AR_a$ ).

### 3.2.3 Componenti di costo previsionali

Per quanto di propria competenza, per ciascuno degli anni del periodo 2022-2025, non sono previsti costi di natura previsionale ne sono state effettuate stime relative alla valorizzazione delle componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2.

Pertanto, non vi sono informazioni e/o giustificazioni da fornire, ai fini della successiva valutazione e determinazione da parte dell'ETC, in merito:

- alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti  $CO^{exp}_{116TVa}$  e  $CO^{exp}_{116TFa}$  maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani”, e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti  $CQ^{exp}_{116TVa}$  e  $CQ^{exp}_{116TFa}$  dei costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2;
- alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti  $COI^{exp}_{TV,a}$  e  $COI^{exp}_{TF,a}$  degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi alle modifiche del perimetro gestionale illustrate nel paragrafo 3.1.1 e all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 3.1.2.

### 3.2.4 *Investimenti*

Per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025, **non vi sono informazioni da fornire in merito:**

- Al fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- agli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- agli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

### 3.2.5 *Dati relativi ai costi di capitale*

Con riferimento a ciascun anno del periodo 2022-2025, **non** sono previste componente di costo di capitale. Pertanto, **non** vi sono informazioni da fornire in merito alla valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti, si evidenzia che il valore indicato nell'allegato 1, è stato determinato nel modo seguente:

- nel caso di TARI tributo, al valore corrispondente al 100% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11.

Nel caso specifico, il valore dell'accantonamento al FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) indicato nell'allegato 1, **pari a euro 1.935,00**, è stato già ridotto nella misura dell'80 %, ai sensi dell'art. 16, co. 2, del MTR-2

**Non vi sono ulteriori informazioni da fornire in merito:**

- alla separata evidenza dei cespiti di proprietari diversi e dei relativi costi di cui si chiede il riconoscimento;
- all'illustrazione dei criteri sottesi alle migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria;
- all'illustrazione delle valutazioni effettuate in merito: alla vita utile assegnata ai cespiti ove non direttamente riconducibili alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'articolo 15 del MTR-2 in conformità a quanto disposto dall'articolo 15.4 del predetto MTR-2;
- alle motivazioni sottese alla proposta di adozione di una vita utile differente da quella regolatoria in conformità alla previsione di cui all'articolo 15.5 del MTR-2.

## **4 Conguagli e detrazioni**

### **41 Conguagli**

Con riferimento alle annualità 2022-2023, le componenti a conguaglio previste dagli art. 18 e 19 del MTR-2, sono le seguenti:

- Quota residua relativa alle componenti $RCU_{TV}$	€	518,00
- Quota recupero componenti residue a conguaglio C.V. (2018-2019)	€	- 1.268,00
- Quota residua relativa alle componenti $RCU_{TF}$	€	1.856,00
- Quota recupero componenti residue a conguaglio C.F. (2018-2019)	€	- 15,00

### **42 Detrazioni**

Con riferimento alle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, si precisano tali valori:

- Contributo MIUR (2020)	€	311,00
- Contributo MIUR (2021)	€	285,00

Il funzionario responsabile

FONTI CONTABILI 2020 BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE	IMPEGNO da CCC (lordo IVA)	PERCENTUALE TARI (%)	IMPUTAZIONE PEF (lordo IVA)	Tipologia di costo	% IVA	Voce bilancio	GESTIONE	IMPUTAZIONE NETTO IVA	IVA
38.30	9.3.1.3.1.2	carburanti	7.586,09 €	100,00	7.586,09 €	crt	22%	b6	Comune	6.218,11 €	1.367,98 €
		Spese postali per recapito Avvisi Ordinario Tari	230,27 €	100,00	230,27 €	carc	0%	b7	<b>Comune</b>	230,27 €	- €
38.30	9.3.1.3.1.2	acquisto formulari rifiuti	120,47 €	100,00	120,47 €	carc	22%	b6	Comune	98,75 €	21,72 €
38.50	9.3.1.3.2.15	revisione automezzi - tassa di proprietà	415,44 €	100,00	415,44 €	crt	0%	b7	Comune	415,44 €	- €
38.30	9.3.1.3.1.2	acquisto pneumatici	- €	100,00	- €		22%		Comune	- €	- €
38.50	9.3.1.3.2.15	premio ass.ne automezzi	1.404,00 €	100,00	1.404,00 €	crt	0%	b7	Comune	1.404,00 €	- €
730	1.4.1.1.1.1	quota personale ufficio tributi	3.528,00 €	100,00	3.528,00 €	carc	0%	b9	<b>Comune</b>	3.528,00 €	- €
38.50	9.3.1.3.2.15	quota integrazione oraria personale	14.254,40 €	100,00	14.254,40 €	cgg	0%	b9	Comune	14.254,40 €	- €
38.50	9.3.1.3.2.15	autista automezzo	27.496,00 €	100,00	27.496,00 €	crt	0%	b9	Comune	27.496,00 €	- €
38.50	9.3.1.3.2.15	costo smaltimento rifiuti ingombranti (eco -service sannita srl)	6.682,50 €	100,00	6.682,50 €	CTR	10%	b7	Comune	6.075,00 €	607,50 €
38.50	9.3.1.3.2.15	costo smaltimento indifferenziato (irpinia ambiente)	36.104,37 €	100,00	36.104,37 €	CST	10%	b7	Comune	32.822,15 €	3.282,22 €
38.50	9.3.1.3.2.15	costo smaltimento umido ( irpinia ambiente , da agosto in poi eco service sannita srl)	10.765,48 €	100,00	10.765,48 €	CTR	10%	b7	Comune	9.786,80 €	978,68 €
38.50	9.3.1.3.2.15	interventi riparazione automezzi	8.317,66 €	100,00	8.317,66 €	crt	22%	b7	Comune	6.817,75 €	1.499,91 €
390	1.2.1.3.2.99	quota programma gestionale tari	675,00 €	100,00	675,00 €	carc	22%	b7	Comune	553,28 €	121,72 €
		Quota Ente d'ambito	1.031,58 €	100,00	1.031,58 €	coal	0%	b7	Comune	1.031,58 €	- €

Il Funzionario Responsabile  
Avv. Antonio Cardillo



